

DELIBERAZIONE 11 FEBBRAIO 2016
51/2016/R/IDR

APPROVAZIONE, AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE DEI CONGUAGLI NELL'AMBITO DEL METODO TARIFFARIO PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO MTI-2, DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE PROPOSTE DALL'AUTORITÀ D'AMBITO ATO 5 LAZIO MERIDIONALE – FROSINONE PER IL PERIODO 2012-2015

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 11 febbraio 2016

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiva 2000/60/CE);
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;

- la legge 8 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”, (di seguito: Collegato Ambientale), e in particolare l'articolo 61;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici” (di seguito: deliberazione 74/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012, recante “Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 204/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione 290/2012/R/IDR, del 12 luglio 2012, dal tema “Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici – Il metodo tariffario transitorio” (di seguito: documento per la consultazione 290/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR, recante “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” ed il suo Allegato A recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all'ingrosso” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/IDR, recante “Approvazione delle linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico-finanziario del piano d'ambito e modifiche alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 585/2012/R/IDR” (di seguito: deliberazione 73/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” ed il suo Allegato 1, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2013, 271/2013/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d'ufficio delle tariffe in caso di mancata trasmissione dei dati, nonché acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di chiarimenti procedurali in ordine alla disciplina tariffaria per il servizio idrico” (di seguito: deliberazione 271/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 25 luglio 2013, 339/2013/R/IDR, recante “Fabbisogno di investimenti e individuazione degli strumenti di finanziamento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa idrica –

Primi orientamenti” (di seguito: documento per la consultazione 339/2013/R/IDR);

- il documento per la consultazione 1 agosto 2013, 356/2013/R/IDR, recante “Consultazione pubblica in materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 356/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 28 novembre 2013, 550/2013/R/IDR, recante “Provvedimenti tariffari, in materia di servizi idrici, relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015, per il riconoscimento dei costi e la definizione di ulteriori misure a completamento della disciplina” (di seguito: documento per la consultazione 550/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 203/2014/C/IDR, recante “Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, nn. 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165 del 2014, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR” (di seguito: deliberazione 203/2014/C/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 204/2014/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR, acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di alcuni chiarimenti procedurali” (di seguito: deliberazione 204/2014/R/IDR);
- il documento per la consultazione 30 luglio 2015, 406/2015/R/IDR, recante “Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) – Inquadramento generale e linee di intervento” (di seguito: documento per la consultazione 406/2015/R/IDR);
- il documento per la consultazione 26 novembre 2015, 577/2015/R/IDR, recante “Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) – orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 577/2015/R/IDR);
- la deliberazione 655/2015/R/IDR, del 23 dicembre 2015, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR);
- la determinazione del 4 novembre 2013 n. 2/2013 DSID recante le disposizioni per la sistematizzazione della raccolta di dati e informazioni in materia di servizio idrico integrato per le gestioni ricadenti nel campo di applicazione della deliberazione 585/2012/R/IDR ai sensi dell’Articolo 3 della deliberazione 271/2013/R/IDR;
- la determinazione del 28 febbraio 2014, 2/2014 DSID recante “Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe del servizio

idrico integrato per gli anni 2014 e 2015 ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR” (di seguito: determinazione 2/2014 DSID);

- la determinazione del 7 marzo 2014, 3/2014 DSID, recante “Approvazione degli schemi-tipo per la presentazione delle informazioni necessarie, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015” (di seguito: determinazione 3/2014 DSID);
- la determinazione del 31 marzo 2015, 4/2015 DSID, avente ad oggetto “Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini del monitoraggio sugli affidamenti del servizio idrico integrato e sulla adesione degli enti locali all’ente di governo dell’ambito, nonché ai fini dell’aggiornamento dei dati e dei parametri tariffari per l’anno 2015 e dell’esplicitazione della componente a copertura dei costi ambientali e della risorsa” (di seguito: determinazione 4/2015 DSID);
- le istanze di aggiornamento tariffario presentate dal gestore Acea ATO 5 S.p.A. ai sensi dei commi 5.5 e 9.2 della deliberazione 643/2013/R/IDR e le conseguenti diffide ad adempiere inviate dall’Autorità all’Ente d’Ambito in oggetto, rispettivamente, in data 6 febbraio 2014 e 13 giugno 2014 (prot. nn. 3746 e 16561);
- i dati e gli atti trasmessi, in data 4 aprile 2014, dall’Autorità d’Ambito ATO 5 Lazio Meridionale – Frosinone ai sensi delle deliberazioni 347/2012/R/IDR, 585/2012/R/IDR e 73/2013/R/IDR, concernenti le proposte tariffarie per gli anni 2012 e 2013;
- i dati e gli atti trasmessi dal medesimo Ente d’Ambito, in data 10 ottobre 2014, ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR e delle determinazioni 2/2014 DSID, 3/2014 DSID e 4/2015 DSID;
- le comunicazioni dell’Autorità (prot. n. 6140 del 19 febbraio 2015, n. 23536 del 6 agosto 2015 e n. 27805 del 25 settembre 2015), trasmesse all’Ente d’Ambito e al gestore Acea ATO 5 S.p.A., concernenti alcune richieste di chiarimenti e la verbalizzazione di un incontro convocato nell’ambito delle attività istruttorie avviate ai sensi delle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 643/2013/R/IDR;
- le note e i documenti forniti in risposta alle richieste di cui al precedente alinea, dall’Ente d’Ambito e dal gestore Acea ATO 5 S.p.A., da ultimo in data 29 gennaio 2016;
- la comunicazione del gestore Acea ATO 5 S.p.A. - trasmessa all’Autorità informandone l’Ente d’Ambito - avente ad oggetto “*Istanza per il riconoscimento del costo effettivo di morosità per gli anni 2014 e 2015*” e la relativa Relazione tecnica (prot. Autorità n. 27418 del 22 settembre 2015).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", all'uopo precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)";
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas";
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa "approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)";
- l'articolo 7, del decreto legge 133/14, ha ridefinito, con riferimento ai casi in cui non si sia ancora provveduto, la disciplina per l'attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale, le correlate procedure e i relativi termini di attuazione, precisando, tra l'altro, l'obbligatorietà della partecipazione degli EELL competenti all'Ente di governo dell'ambito, nonché le scadenze per l'approvazione della forma di gestione, tra quelle previste dall'ordinamento europeo, e del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs. 152/06;
- in materia di gestione della morosità nel servizio idrico integrato, l'articolo 61 del c.d. Collegato Ambientale dispone che "nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità (...), sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (...) adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, (...) assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al

soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi" e prevede che la stessa "definisce le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi".

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 74/2012/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;
- nell'ambito di tale procedimento, l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica due documenti (documenti per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012 e 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012) per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici ed ha organizzato una serie di seminari al fine di raccogliere i commenti e le osservazioni di tutti i soggetti interessati;
- in esito all'attività di analisi e allo svolgimento di un ampio processo partecipativo è stata approvata la deliberazione 585/2012/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTT per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013;
- al fine di individuare i più efficaci strumenti regolatori che possano consentire di allineare il sistema infrastrutturale nazionale agli standard definiti in ambito europeo e agli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa, previsti sul territorio, l'Autorità ha posto in consultazione, con il documento per la consultazione 339/2013/R/IDR, elementi conoscitivi e criteri guida per la selezione degli investimenti necessari al settore, nell'ambito dell'articolato sistema di competenze previsto nel comparto (Autorità di Distretto per la gestione delle acque, Regioni per la loro tutela, ATO per l'erogazione del servizio idrico integrato);
- con il documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, l'Autorità, al fine di conseguire gli obiettivi delineati dalle competenti amministrazioni, ha prospettato un nuovo approccio per una regolazione asimmetrica ed innovativa, che porti a compimento il primo periodo di regolazione tariffaria, esplicitando la relazione tra identificazione degli obiettivi, selezione degli interventi necessari e riflessi in termini di entità dei corrispettivi ed attese di miglioramento di efficienza degli operatori, prefigurando contestualmente la possibilità di prevedere schemi regolatori adottabili da parte degli Enti d'Ambito, o dagli altri soggetti competenti alla predisposizione tariffaria, in funzione dei citati obiettivi specifici dai medesimi prefissati;
- tenendo conto delle osservazioni e proposte già raccolte nell'ambito del documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, nel documento per la consultazione 550/2013/R/IDR, l'Autorità ha puntualmente illustrato i propri orientamenti in ordine al completamento del pacchetto recante la regolazione tariffaria dei servizi idrici (*Metodo Tariffario Idrico - MTT*), superando la logica

transitoria della metodologia di riconoscimento dei costi a fini tariffari e facendo evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine e prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di schemi regolatori;

- a completamento del vasto procedimento partecipativo avviato dall'Autorità, in data 13 dicembre 2013 è stata organizzata, a Milano, presso il Centro Congressi Auditorium, la II Conferenza Nazionale sulla Regolazione dei Servizi Idrici, nel corso della quale sono state affrontate le principali problematiche del settore, con specifico riguardo agli orientamenti formulati dall'Autorità, e sono stati auditi, in appositi incontri, tutti i soggetti, pubblici e privati, che ne hanno fatto richiesta;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015);
- con la deliberazione da ultimo richiamata, l'Autorità ha, tra l'altro, definito una specifica procedura caratterizzata da una più precisa ripartizione dei compiti tra gestore e soggetto competente, finalizzata a superare le criticità derivanti dall'inerzia dei soggetti coinvolti, in particolare prevedendo - al comma 9.2 (per la predisposizione tariffaria degli anni 2012 e 2013) e ai commi 5.5 e 5.6 (relativamente alla predisposizione tariffaria degli anni 2014 e 2015) - che nei casi in cui gli Enti di governo dell'Ambito risultino, alle date del 26 gennaio e del 31 marzo 2014, inadempienti ai propri obblighi di predisposizione tariffaria rispettivamente per gli anni 2012-2013 e 2014-2015, il gestore possa presentare istanza di aggiornamento tariffario al soggetto competente, e che qualora quest'ultimo non ottemperi nei termini previsti, l'istanza del gestore sia da intendersi accolta dal medesimo soggetto competente per effetto di quanto già previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- con deliberazione 203/2014/C/IDR, l'Autorità ha deliberato di proporre appello avverso le recenti sentenze del Tar Lombardia, Sezione II, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell'Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR;
- con deliberazione 204/2014/R/IDR, l'Autorità ha precisato che le citate sentenze non producono alcun effetto caducatorio sul MTI per gli anni 2014 e 2015, le cui disposizioni sono pienamente cogenti, con particolare riferimento alla tempistica e allo svolgimento delle procedure ivi previste, mentre potrebbero determinare alcune variazioni dei conguagli riconosciuti per gli anni 2012 e 2013;
- con deliberazione 664/2015/R/IDR - preceduta dai documenti per la consultazione 406/2015/R/IDR e 577/2015/R/IDR - l'Autorità ha approvato il metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2), nell'ambito del quale, peraltro, la valorizzazione delle componenti a conguaglio di cui all'articolo 29 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, avviene - in via provvisoria e nelle more della definizione dei contenziosi pendenti - anche sulla base dei moltiplicatori tariffari approvati dall'Autorità per il periodo 2012-2015, ovvero, nei casi di moltiplicatori tariffari non approvati dall'Autorità medesima, nel rispetto dei limiti di prezzo di cui al comma 7.1 della

deliberazione 585/2012/R/IDR, al comma 5.1 della deliberazione 88/2013/R/IDR e al comma 9.3 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 6.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR e il comma 5.1 della deliberazione 643/2013/R/IDR prevedono che gli Enti d'Ambito preposti siano tenuti a verificare la validità delle informazioni ricevute e che, se necessario, le rettificano, le integrino o le modifichino secondo criteri funzionali ai principi di recupero integrale dei costi e di riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- il comma 6.9 della deliberazione 585/2012/R/IDR e il comma 5.8 della deliberazione 643/2013/R/IDR prevedono, poi, che laddove gli Enti d'Ambito non provvedano all'invio delle proprie determinazioni, la quota parte dei costi di funzionamento dell'Ente d'Ambito medesimo di cui all'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, è posta pari a 0;
- l'articolo 4 della deliberazione 643/2013/R/IDR, nel fornire la definizione dello "specifico schema regolatorio", enuclea l'insieme degli atti necessari alla predisposizione tariffaria che l'Ente d'Ambito o altro soggetto competente deve proporre all'Autorità ai fini della relativa approvazione, quali:
 - il programma degli interventi (PdI), che, ai sensi dell'art. 149, comma 3, del d.lgs.152/06, specifica gli obiettivi da realizzare sulla base di una puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2014-2017, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza (comma 4.2, lett. a));
 - il piano economico-finanziario (PEF), che prevede, con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario, garantendo il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati (comma 4.2, lett. b));
 - la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire le regole tariffarie da ultimo introdotte (comma 4.2, lett. c));
- al comma 5.1 della medesima deliberazione, nel disciplinare la procedura di approvazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015, l'Autorità dispone che le stesse siano predisposte dagli Enti d'Ambito o dagli altri soggetti all'uopo competenti anche sulla base dei dati - debitamente aggiornati - inviati nell'ambito del procedimento di raccolta dati disposto con deliberazione 347/2012/R/IDR;
- la deliberazione 643/2013/R/IDR stabilisce che, entro il 31 marzo 2014, gli Enti d'Ambito o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, ai sensi del comma 5.3, lett. d), gli atti e i dati di seguito indicati:

- i. il programma degli interventi, come definito al comma 4.2, lett. a), della deliberazione 643/2013/R/IDR;
 - ii. il piano economico-finanziario - come definito al comma 4.2, lett. b), della deliberazione 643/2013/R/IDR - che esplicita il vincolo ai ricavi (VRG) e il moltiplicatore tariffario ϑ che ciascun gestore dovrà applicare negli anni 2014 e 2015;
 - iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - iv. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario;
 - v. l'aggiornamento, secondo le modalità sopra specificate, dei dati necessari richiesti;
- il comma 6.1, lett. b), del provvedimento in parola prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, a seguito della predisposizione da parte degli Enti d'Ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all'Autorità per la citata approvazione;
 - il Titolo 2 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR fornisce indicazioni di metodo e di contenuto informativo minimo per la stesura dell'aggiornamento del programma degli interventi (PdI) e del piano economico-finanziario (PEF) da parte degli Enti d'Ambito o altri soggetti competenti;
 - con determinazioni 2/2014 DSID e 3/2014 DSID è stata definita la procedura di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015 e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
 - non avendo l'Autorità d'Ambito ATO 5 Lazio Meridionale – Frosinone, alle date del 26 gennaio e del 31 marzo 2014, provveduto alle determinazioni tariffarie di propria competenza rispettivamente per gli anni 2012-2013 e 2014-2015, il gestore Acea ATO 5 S.p.A. ha presentato all'Ente d'Ambito medesimo (dandone contestuale comunicazione all'Autorità):
 - in data 23 gennaio 2014, istanza di aggiornamento tariffario per gli anni 2012 e 2013, ai sensi del comma 9.2 della deliberazione 643/2013/R/IDR,
 - in data 30 aprile 2014, istanza di aggiornamento tariffario per gli anni 2014 e 2015, ai sensi del comma 5.5 della deliberazione 643/2013/R/IDR;
 - l'Autorità, con note in data 6 febbraio 2014 e 13 giugno 2014, ha diffidato il citato Ente d'Ambito a provvedere, entro 30 giorni, alle determinazioni tariffarie di propria competenza per la predetta gestione;
 - in data 4 aprile 2014 (con riferimento alle tariffe degli anni 2012 e 2013) e in data 10 ottobre 2014 (relativamente alle tariffe per il biennio 2014-2015), l'Autorità d'Ambito ATO 5 Lazio Meridionale – Frosinone ha provveduto a trasmettere all'Autorità le pertinenti determinazioni tariffarie, da cui, tra l'altro, è emerso che:
 - con deliberazione n. 1 del 5 marzo 2014, il medesimo Ente d'Ambito ha approvato *“la proposta di calcolo, di cui alla relazione tecnica, che determina [un] moltiplicatore tariffario applicabile, per l'anno 2012 ($\vartheta=1,065$) (...) e [un] moltiplicatore tariffario, per l'anno 2013 ($\vartheta=1,134$)*

(...) fermo restando che per quanto riguarda i valori di ϑ , proposti dal gestore che determinano variazioni tariffarie nei termini assoluti, superiori al limite previsto (...), verrà disposta un'istruttoria da parte dell'Autorità (...) ricorrendo le condizioni di cui all'art. 7, comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR;

- con deliberazione n. 3 del 14 luglio 2014, la Conferenza dei Sindaci dell'Ente d'Ambito in parola ha approvato *“la proposta tariffaria 2014-2015 (...) costituita dal Piano Economico Finanziario, che determina inizialmente un moltiplicatore tariffario massimo applicabile, in attesa dell'istruttoria da parte dell'AEEGSI, per l'anno 2014 ($\vartheta=1,09$) da applicarsi, dopo aggiornamento con il moltiplicatore tariffario 2013 ($\vartheta=1,134$), alla nuova articolazione tariffaria (...), nonché per l'anno 2015 un moltiplicatore tariffario $\vartheta=1,09$ da applicarsi sulle tariffe 2014, fermo restando che per quanto riguarda i valori di ϑ proposti dal gestore che determinano variazioni tariffarie nei termini assoluti, superiori al limite previsto dall'MTI, verrà disposta un'istruttoria da parte dell'Autorità;*
- come emerge dalle circostanze sopra rappresentate, sia per il periodo transitorio 2012-2013 che per il biennio 2014-2015, il gestore ha fatto ricorso al meccanismo introdotto dall'Autorità per superare i casi di protratta inerzia del soggetto competente; peraltro - pur considerando che gli atti di approvazione tariffaria sono stati adottati dalla Conferenza dei Sindaci nei termini da ultimo intimati dall'Autorità - l'attività svolta dalla Segreteria Tecnico Operativa dell'Autorità d'Ambito ATO 5 Lazio Meridionale – Frosinone, si è caratterizzata per una attenzione prevalentemente rivolta a profili formalistici che, anche se fosse stata dettata dalla volontà di non incorrere nelle conseguenze di cui al comma 6.9 della deliberazione 585/2012/R/IDR e al comma 5.8 della deliberazione 643/2013/R/IDR, è risultata poco efficace rispetto alla definizione degli elementi di merito necessari alla esaustiva valutazione delle grandezze tecniche ed economiche alla base delle proposte avanzate dal gestore; la richiamata attenzione a profili formalistici non è comunque stata tale da evitare che la trasmissione degli atti all'Autorità avvenisse sempre nei termini previsti, infatti:
 - per il biennio 2012-2013, la citata Segreteria Tecnico Operativa ha trasmesso (dopo un mese dall'adozione della relativa deliberazione da parte della Conferenza dei Sindaci) il richiamato atto deliberativo e *“i file della proposta tariffaria presentata del Gestore Acea ATO 5 S.p.A. in data 23/01/2014”*, non fornendo di fatto alcun documento recante la descrizione del processo di validazione compiuto in ordine ai dati e alle assunzioni utilizzate dal gestore nell'elaborare i documenti richiesti ai sensi delle deliberazioni 347/2012/R/IDR, 585/2012/R/IDR e 73/2013/R/IDR;
 - per il biennio 2014-2015, la trasmissione dello specifico schema regolatorio predisposto dall'Ente d'Ambito per la pertinente gestione ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR e delle determinazioni sopra richiamate, è avvenuta - per il tramite della Segreteria Tecnico Operativa - solo dopo tre

mesi dall'approvazione dello stesso da parte della Conferenza dei Sindaci dell'Ente d'Ambito;

- l'Autorità, secondo quanto disposto dal comma 2.6 della deliberazione 347/2012/R/IDR, si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

CONSIDERATO CHE:

- con gli atti e i documenti trasmessi, l'Autorità d'Ambito ATO 5 Lazio Meridionale – Frosinone, a partire dall'analisi degli attuali livelli di servizio, ha rilevato sul proprio territorio *criticità* riconducibili ai seguenti aspetti:
 - parziale copertura del servizio di fognatura;
 - parziale copertura del servizio di depurazione;
 - vetustà degli impianti, con riferimento alla rete idrica e fognaria, nonché agli impianti per il trattamento delle acque reflue;
 - presenza di perdite di rete;
- a fronte delle menzionate criticità, l'Ente d'Ambito in oggetto ha individuato tra i principali *obiettivi specifici* della pianificazione i seguenti:
 - estensione del grado di copertura dei servizi di fognatura e di depurazione, ai fini del superamento delle procedure di infrazione nn. 2009/2034 e 2014/2059 per mancato rispetto della direttiva 91/271/CE, recante obblighi in materia di raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue;
 - riduzione delle perdite idriche, al fine di migliorare l'efficienza della rete acquedottistica;
 - rinnovo dei sistemi di misura per alta vetustà e conseguente riduzione dei contatori di età superiore a 10 anni;
- in considerazione dei rappresentati obiettivi specifici l'Autorità d'Ambito ATO 5 Lazio Meridionale – Frosinone, specificando di aver tenuto conto anche della necessità di recuperare gli investimenti non realizzati nel passato, ha programmato, fino al 2017, i seguenti *interventi* ritenuti prioritari:
 - realizzazione di depuratori intercomunali e potenziamento di quelli esistenti;
 - estensione della rete fognaria e sostituzione dei collettori fognari risalenti;
 - sostituzione dei tratti obsoleti delle condotte idriche;
 - sostituzione dei contatori vetusti;
- ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità si riserva di verificare l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti.

CONSIDERATO CHE:

- per gli anni 2012 e 2013, il comma 3.4 della deliberazione 585/2012/R/IDR prevede, tra l'altro, di escludere dall'aggiornamento tariffario le gestioni che - alla data del 31

- luglio 2012 - “in violazione della normativa applicabile” fatturavano alle utenze domestiche un consumo minimo impegnato;
- per il gestore Acea ATO 5 S.p.A., l’invio di dati e atti finalizzati all’aggiornamento tariffario per il citato biennio è stato integrato da comunicazioni attestanti la circostanza per la quale la fatturazione del consumo minimo impegnato all’utenza domestica avveniva – alla data del 31 luglio 2012 – in conformità alla normativa applicabile, ovvero in osservanza della decisione assunta in materia dall’Ente d’Ambito tramite la Conferenza dei Sindaci e successivamente confermata dal Commissario *ad acta* nominato dal TAR Lazio, sez. Latina, con sentenza n. 529/11, il quale (con proprio Decreto prot. n. F66 del 8 marzo 2012) - come riportato in una nota trasmessa dall’Ente d’Ambito - ha precisato che il “*superamento del minimo impegnato non poteva prescindere da un’analisi puntuale dei volumi idrici effettivamente erogati dal Gestore. Poiché l’analisi dei volumi erogati è rinviata alla fase di revisione del Piano d’Ambito, si ritiene di dover rinviare a tale fase successiva anche il superamento del regime del minimo impegnato*”;
 - per gli anni 2014 e 2015, a fronte degli obiettivi specifici definiti in precedenza, l’Autorità d’Ambito ATO 5 Lazio Meridionale – Frosinone ha previsto
 - un elevato fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2014-2017 in rapporto alle infrastrutture esistenti,
 - l’invarianza degli obiettivi e del perimetro di attività svolta dal gestore, tale da non richiedere una modifica dei costi pianificati,
 posizionandosi di fatto - ai fini del computo tariffario per gli anni 2014 e 2015 - nel *Quadrante III* della matrice di schemi regolatori di cui all’articolo 12 dell’Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR;
 - l’Ente d’Ambito in oggetto ha esercitato, ai sensi del comma 12.2 dell’Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, la facoltà di valorizzare, ai fini della determinazione del vincolo ai ricavi del gestore, la componente FNI^{new} , a titolo di anticipazione per il finanziamento di nuovi investimenti ritenuti prioritari; per la quantificazione della componente FNI^{new} è stato proposto un valore del parametro ψ - nell’ambito del *range* (0,4-0,6) - pari a 0,6, e ciò al fine di generare maggiori risorse “*da destinare agli interventi urgenti e prioritari dopo un lungo periodo di assenza [di aggiornamento] della tariffa*”;
 - il medesimo Ente d’Ambito ha, altresì, specificato di avere esercitato la facoltà di applicare l’ammortamento finanziario, di cui al comma 18.4 dell’Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, in ragione dell’entità degli investimenti programmati;
 - peraltro, in sede di predisposizione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015, l’Ente d’Ambito ha provveduto al superamento del minimo impegnato, specificando di aver proceduto alla revisione della struttura tariffaria seguendo i criteri di cui all’articolo 39 dell’Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR, e asserendo , in particolare, che “*l’articolazione tariffaria proposta è stata predisposta per garantire il meccanismo dell’isoricavo attraverso il quale il gettito tariffario deve corrispondere alla copertura del vincolo ai ricavi garantiti*”;

- dall'esame delle predisposizioni tariffarie relative al quadriennio 2012-2015, la quota dei costi di funzionamento dell'Ente d'Ambito riconosciuta in tariffa ai sensi dell'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, è risultata:
 - per gli anni 2012 e 2013, rispettivamente, pari a 1.267.084 euro e 1.286.091 euro;
 - con riferimento agli anni 2014 e 2015, rispettivamente, pari a 978.085 euro e a 968.636 euro (valori che, per effetto della misura di efficientamento introdotta con l'articolo 28 dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR, risultano peraltro inferiori agli importi iscritti nel bilancio del gestore, rispettivamente pari a 1.351.556 euro e 1.371.830 euro).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- nell'ambito dell'effettuazione degli approfondimenti istruttori di cui al comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR e al comma 9.3 dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità ha ritenuto necessario richiedere al soggetto competente - con nota in data 19 febbraio 2015 - ulteriori informazioni, al fine di verificare puntualmente la correttezza dei dati forniti e la corrispondenza tra i medesimi e le fonti contabili obbligatorie, nonché l'efficienza del servizio di misura, in coerenza con quanto previsto dalle citate disposizione del MTT e del MTI;
- nella conseguente nota trasmessa in data 6 marzo 2015, la Segreteria Tecnico Operativa dell'Autorità d'Ambito ATO 5 Lazio Meridionale – Frosinone ha specificato che *“il Gestore, a seguito della richiesta e del lavoro svolto in contraddittorio con la Sto [Segreteria Tecnico Operativa] ha redatto la nota prot. 13023/2015 del 04.03.2015, nella quale si dà riscontro puntualmente ai quesiti e approfondimenti richiesti, che si allega alla presente”*, integrando la relazione del gestore esclusivamente con precisazioni sintetiche per agevolare la lettura della documentazione inviata;
- sulla base delle informazioni ricevute in risposta alle sopra menzionate esigenze informative e al fine di accertare potenziali elementi di criticità emersi, l'Autorità, con comunicazione del 6 agosto 2015, ha chiesto all'Ente d'Ambito - con il coinvolgimento del soggetto gestore Acea ATO 5 S.p.A. - ai sensi e con gli effetti dell'art. 3, comma 1, lett. f) del dPCM 20 luglio 2012, di integrare la dotazione documentale trasmessa, fornendo ulteriori dichiarazioni/chiarimenti indispensabili alla conclusione del procedimento di approvazione delle tariffe per il periodo regolatorio 2012-2015. In particolare sono state avanzate le richieste che seguono:
 - l'illustrazione dello stato del processo di trasferimento della gestione del servizio nei singoli Comuni non ancora serviti dal gestore Acea ATO 5 S.p.A. ma tenuti alla consegna degli impianti;
 - l'attribuzione dei costi operativi programmati (*Op*) e dei costi delle immobilizzazioni programmate (*Cp*) alle singole gestioni che operano nell'ambito territoriale ottimale in oggetto;
 - la descrizione degli effetti sulle predisposizioni tariffarie per gli anni 2012-2015 delle elaborazioni conseguenti alla richiesta di cui al precedente alinea;

- alla richiamata comunicazione hanno fatto seguito le note di chiarimento inviate da Acea ATO 5 S.p.A. (prot. Autorità n. 24146 del 12 agosto 2015) e dall'Ente d'Ambito (prot. Autorità n. 26070 del 9 settembre 2015), alla luce delle quali, in data 25 settembre 2015, l'Autorità ha convocato un incontro istruttorio indicando contestualmente le questioni per le quali si sono ravvisate necessità di approfondimento e richiedendo, in particolare, al soggetto competente di:
 - indicare eventuali misure in grado di coniugare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione con le esigenze di sostenibilità tariffaria per l'utenza, approfondendo gli intendimenti che il gestore - nella richiamata nota n. 24146 del 12 agosto 2015 - ha manifestato di avere al riguardo;
 - fornire valutazioni in ordine all'istanza per il riconoscimento del costo effettivo di morosità, avanzata, per gli anni 2014 e 2015, dal gestore Acea ATO5 S.p.A. con nota prot. Autorità n. 27418 del 22 settembre 2015.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- in risposta alle criticità sollevate nel corso dell'incontro istruttorio tenutosi in data 30 settembre 2015, l'Ente d'Ambito - con comunicazione del 23 ottobre 2015 - ha trasmesso all'Autorità (informando contestualmente il gestore) una relazione esplicativa, in cui ha trattato i temi di seguito riportati:
 - per quanto attiene i *“costi operativi (Op) e i costi delle immobilizzazioni (Cp), programmati con riferimento all'Ambito di effettiva gestione da parte di Acea ATO 5 S.p.A.”*, l'Ente d'ambito ha specificato di aver proceduto alla rettifica degli stessi *“tenendo conto che (...) i comuni di Paliano, Atina e Cassino non fanno parte del SII benché (...) sono state effettuate una serie di incontri e attività (a partire dal mese di gennaio) finalizzate alla consegna degli impianti”* e di aver conseguentemente aggiornato le elaborazioni tariffarie riferite al primo periodo regolatorio. Al riguardo l'Ente d'Ambito ha, altresì, trasmesso il *tool* di calcolo per gli anni 2012 e 2013 e l'aggiornamento del piano economico-finanziario per il periodo 2012-2015, precisando che *“le modifiche (...) operate hanno comportato (...) una riduzione degli Op e dei Cp che danno luogo a minori ricavi riconosciuti al Gestore (VRG) per tutto il periodo in esame 2012-2015 di circa 3,7 mln”*;
 - con riferimento alle *“misure di sostenibilità tariffaria per l'utenza e sostenibilità efficiente della gestione”*, l'Ente d'Ambito prende atto della *“disponibilità del Gestore a proporre un Piano di rientro in un arco temporale (...) tale da non creare un ulteriore appesantimento delle tariffe”* precisando di ritenere che *“ogni decisione [dell'] Autorità deve essere compatibile con la sostenibilità economico-finanziaria del Gestore e con la sostenibilità tariffaria dell'utenza”*;
 - con riguardo all'istanza del 22 settembre 2015 formulata da Acea ATO 5 S.p.A. in ordine al riconoscimento del costo effettivo della morosità per gli anni 2014 e 2015, l'Ente d'Ambito - a fronte della dettagliata relazione prodotta dal gestore - si è limitato a prendere atto che *“l'UR a 24 mesi si attesta*

intorno ad una percentuale media per l'Ambito pari a circa il 18%, e a segnalare che *“la richiesta di recupero [avanzata dal gestore] rappresenta un ulteriore appesantimento della tariffa, anche laddove fosse dilazionata in un più esteso arco temporale”*, senza esprimere quindi alcuna valutazione su taluni aspetti evidenziati dal medesimo gestore, tra i quali:

- i) le cause dei livelli di morosità registrati (riconducibili, secondo il gestore, alla circostanza per la quale “la Società ha potuto regolarizzare i tempi di lettura e fatturazione solo a partire dal 2010” e ciò in conseguenza “dei contenziosi intercorsi con l’Ato 5 (...) e delle azioni inibitorie dello stesso ente alla emissione della fatturazione, in particolare negli anni 2008-2009”);*
- ii) le azioni per il contenimento della morosità già intraprese e da intraprendere (con particolare riferimento all’avvenuta attivazione di misure per il recupero stragiudiziale e giudiziale del credito, nonché ad un progetto - annunciato dal gestore per il mese di marzo 2016 - volto, tra l’altro “alla bonifica anagrafica e censimento utenze; [al] miglioramento dei cicli logici di lettura e fatturazione, con conseguente graduale e progressiva riduzione dei tempi intercorrenti tra i due processi”);*
- iii) l’impatto del fenomeno della morosità sull’equilibrio economico-finanziario della gestione (con conseguenze, secondo il gestore, “sia sulla gestione ordinaria, sia sulla possibilità di realizzare l’ingente numero di investimenti, dei quali il servizio necessita con urgenza”).*

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il gestore Acea ATO 5 S.p.A., con nota del 20 novembre 2015 e con i successivi chiarimenti, dati e documenti trasmessi all’Autorità (informandone l’Ente d’Ambito) - da ultimo in data 29 gennaio - ha confermato *“la propria disponibilità al recupero dei conguagli derivanti dai differenziali di costo riconosciuto di competenza degli anni 2012-2015, attraverso un incremento annuo della tariffa (...) pari al limite massimo previsto”*;
- nell’ambito del “piano di rientro” proposto - annunciato, peraltro, dall’Ente d’Ambito nella nota del 23 ottobre 2015 richiamata in precedenza - il gestore (inviando il piano economico-finanziario e apposita relazione tecnica) ha pertanto *“rimodulato la proposta tariffaria per gli anni 2012-2015 caratterizzandola da un limite tariffario pari a quello massimo consentito (che coincide con le tariffe applicate)”* e dal rinvio negli anni successivi delle *“voci di costo che di fatto sono state finanziate da società del Gruppo (energia elettrica) o sono state inevitabilmente rinviate per mancata capienza della tariffa applicata (canoni e mutui), [nonché] la quota RC_{TOT} 2014-2015”*;
- inoltre, il gestore, ai sensi del comma 30.3 dell’Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR, ha rinnovato l’istanza in precedenza formulata per il riconoscimento di un costo di morosità superiore alla soglia massima ammissibile, come indicata al comma 30.2 del medesimo provvedimento. In particolare, Acea

ATO 5 S.p.A., ha segnalato che *“il riconoscimento (...) - anche in via provvisoria e nelle more della definizione del procedimento attivato con la richiamata istanza – di un tasso di UR pari almeno a quello previsto dalla regolazione pro-tempore vigente (6,5 % per gli anni 2014 e 2015) per la macro area geografica del Sud Italia costituisca in questa fase un elemento essenziale per garantire l’equilibrio della gestione”*, condizione peraltro necessaria *“a finanziare il Piano degli Investimenti, che il medesimo Ente d’Ambito ha approvato e al quale la società Acea ATO 5 S.p.A. sta dando attuazione”*;

- il “piano di rientro” proposto dal gestore è stato, pertanto, elaborato:
 - rimodulando la predisposizione tariffaria approvata dall’Ente d’Ambito con deliberazioni n.1 del 5 marzo 2014 e n. 3 del 14 luglio 2014, come da ultimo rettificata con comunicazione del medesimo Ente d’Ambito in data 23 ottobre 2015;
 - considerando - nello sviluppo del piano economico-finanziario presentato - *“l’atteso adeguamento del tasso di UR nei termini sopra esposti”*;
 - contenendo gli incrementi tariffari relativi al primo periodo regolatorio nei limiti previsti dalla regolazione e prevedendo successivamente al 2015 le modalità del recupero di talune componenti di costo (per euro 53.198.106).

RITENUTO CHE:

- sulla base dei dati, degli atti e delle informazioni inviate ai sensi della deliberazione 585/2012/R/IDR e 643/2013/R/IDR, per la gestione di cui all’*Allegato A*:
 - non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d’ufficio da parte dell’Autorità, di cui al comma 6.7 della deliberazione 585/2012/R/IDR e al comma 5.7 della deliberazione 643/2013/R/IDR;
 - non sussistano le condizioni di esclusione dall’aggiornamento tariffario, di cui all’articolo 3 della deliberazione 585/2012/R/IDR e all’articolo 7 della deliberazione 643/2013/R/IDR, atteso che per la stessa (che ha fatturato, nel 2012 e 2013, un consumo minimo impegnato in osservanza della normativa applicabile) si è provveduto a superare, a partire dal 2014, la citata fatturazione di un consumo minimo impegnato alle utenze domestiche adeguando contestualmente la struttura dei corrispettivi all’utenza nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 39 dell’Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR;
- in esito alla valutazione della predisposizione tariffaria trasmessa dall’Ente d’Ambito in oggetto per gli anni 2012 e 2013 - come successivamente modificata dal medesimo soggetto competente e poi integrata dal gestore - gli elaborati ricevuti risultino coerenti, pur con le precisazioni e nei limiti sotto indicati, con le disposizioni di cui alla deliberazione 585/2012/R/IDR;
- per la gestione in parola siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione, nelle forme e nelle modalità previste, degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio e di tutte le altre informazioni inerenti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, secondo quanto disposto dalla deliberazione 643/2013/R/IDR e dalle determinazioni 2/2014 DSID e 3/2014 DSID;

- in esito alla valutazione dello specifico schema regolatorio trasmesso dall'Ente d'Ambito in oggetto - come precisato successivamente dal gestore, pur in assenza del relativo riscontro da parte del medesimo soggetto competente - gli elaborati ricevuti risultino coerenti, con le precisazioni di seguito riportate, con le disposizioni dei provvedimenti da ultimo richiamati;
- al fine di garantire la continuità del servizio erogato all'utenza, nonché il raggiungimento degli obiettivi prioritari derivanti dalla legislazione comunitaria ed interna individuati negli atti e nei documenti trasmessi, nelle more dell'adozione delle misure previste dall'articolo 61 del c.d. Collegato Ambientale in tema di gestione della morosità, in ragione della protratta inerzia dell'Ente d'Ambito, sia opportuno prevedere, in via provvisoria, il riconoscimento di un costo di morosità superiore alla soglia massima ammissibile e pari al 6,5% del fatturato annuo (in luogo della percentuale del 3,0% fissata dalla regolazione *pro tempore* vigente), atteso che il medesimo gestore ha specificato che *“un livello di riconoscimento tariffario del tasso di UR inferiore [al 6,5% (percentuale comunque al di sotto dal tasso UR effettivo stimato pari al 18,07%)] sia allo stato del tutto incompatibile con le condizioni di equilibrio economico-finanziario necessarie a finanziare il Piano degli Investimenti che il medesimo Ente d'Ambito ha approvato”* e che il soggetto competente non ha smentito tale circostanza né ha fornito elementi utili agli approfondimenti istruttori;
- tenuto conto della richiamata rimodulazione presentata nelle elaborazioni tariffarie trasmesse dal gestore, sia opportuno approvare i valori del moltiplicatore tariffario, relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015, come indicati nella *Tabella 1* dell'*Allegato A* e, in particolare, nel rispetto del previsto limite alla variazione annuale di prezzo;
- a seguito della riallocazione dei conguagli operata dal gestore, sia opportuno esplicitare nella *Tabella 2* dell'*Allegato A* la quota residua delle componenti a conguaglio, il cui riconoscimento in tariffa viene previsto successivamente al 2015;
- sia necessario impartire all'Autorità d'Ambito ATO 5 Lazio Meridionale – Frosinone la prescrizione, a pena di inefficacia, di procedere all'adeguamento dei piani economico-finanziari tenendo conto della riallocazione dei conguagli operata dal gestore;
- sia necessario richiedere al medesimo Ente d'Ambito, in ragione dell'elevata entità complessiva dei conguagli, di verificare le condizioni di sostenibilità per l'utenza e di mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, secondo condizioni di efficienza, per il gestore, informando tempestivamente l'Autorità degli esiti di tale verifica;
- sia altresì necessario, in ragione delle riscontrate carenze manifestate dall'Ente d'Ambito nel presidio tecnico degli elementi caratterizzanti l'istruttoria oggetto del presente provvedimento, prescrivere all'Ente d'Ambito di fornire, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, gli elementi di seguito indicati:
 - la conclusione dell'istruttoria in ordine all'istanza per il riconoscimento di maggiori oneri di morosità formulata dal gestore, definendo in particolare le modalità che - anche nell'ambito della regolazione sulla qualità contrattuale

- (introdotta dall'Autorità con la recente deliberazione 655/2015/R/IDR) - permettano di contemperare le necessità di superare le asserite difficoltà in ordine alla situazione economico-finanziaria della gestione in parola con l'obiettivo di contenere l'impatto sull'utenza;
- il dettaglio dei costi sostenuti dal medesimo Ente d'Ambito per il proprio funzionamento negli anni 2014 e 2015, fornendone adeguata attestazione;
 - con riferimento ai conguagli relativi agli anni 2012 e 2013, nelle more della definizione dei pendenti contenziosi di cui si è detto in precedenza, e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, appare opportuno riconoscere, in via provvisoria, i valori oggetto di approvazione da parte dell'Autorità per le annualità 2012 e 2013, prevedendo che l'eventuale conguaglio finale sia determinato a seguito della definizione dei citati contenziosi

DELIBERA

1. ai fini della valorizzazione dei conguagli nell'ambito del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2), di concludere, con riferimento al periodo 2012-2013 considerato dal MTT e al periodo 2014-2015 considerato dal MTI, il procedimento di verifica delle predisposizioni tariffarie proposte all'Autorità d'Ambito ATO 5 Lazio Meridionale – Frosinone, come rimodulate dal gestore Acea ATO 5 S.p.A., e prescrivendo al medesimo Ente d'Ambito l'adeguamento dei piani economico-finanziari ai valori riportati nell'Allegato A, secondo le precisazioni di cui in premessa;
2. di approvare, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17 della legge 481/95, con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa, i valori del moltiplicatore *g* di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A;
3. di esplicitare nella Tabella 2 dell'Allegato A la quota residua delle componenti a conguaglio, di cui all'art. 29 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, prevista in tariffa successivamente al 2015;
4. di prescrivere all'Autorità d'Ambito ATO 5 Lazio Meridionale – Frosinone di trasmettere, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, la conclusione della verifica in ordine all'istanza formulata dal gestore per il riconoscimento di un costo di morosità superiore alla soglia massima ammissibile di cui al comma 30.2 dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR, nonché di trasmettere all'Autorità il dettaglio dei costi sostenuti, per le annualità 2014 e 2015, per il funzionamento della propria struttura;
5. di prevedere, ai sensi della deliberazione 204/2014/R/IDR, che - con riferimento ai conguagli relativi agli anni 2012 e 2013 - nelle more della definizione dei contenziosi pendenti relativi al citato biennio e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, siano riconosciuti, in via provvisoria, i valori oggetto di approvazione da parte dell'Autorità, e di prevedere che il relativo eventuale conguaglio finale sia determinato a seguito della definizione dei citati contenziosi pendenti;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

11 febbraio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni